

| | |
|---|----------------|
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo | |
| 20 MAG. 2021 | |
| Prot. N° | 368125 |
| Classifica | 22.15.6-2020-3 |

VERBALE RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2021

Oggetto: Decreto Legge nr.65 del 18 maggio 2021: Art. 6 "Impianti nei comprensori sciistici" con riferimento alle Linee Guida relative all'apertura degli impianti nelle aree/stazioni/comprensori sciistici per gli sciatori amatoriali approvate dalla Conferenza delle Regioni del 28 gennaio 2021 e validate dal Comitato Tecnico Scientifico in data 4 febbraio 2021 – e allegate alla Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento nr. 64 del 10 febbraio 2021. Accordo per la determinazione del limite al numero massimo degli skipass giornalieri vendibili comprensivi anche degli abbonamenti settimanali o plurigiornalieri e stagionali (primo box delle premesse delle citate Linee Guida)

Presenti: Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari (APSS) – settore Prevenzione; Rappresentanti di categoria impianti da sci (ANEF – Trentino)

Riferimenti Normativi: Decreto Legge 18 maggio 2021, nr. 65, articolo 6:

"Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;"

e, conseguentemente:

D.P.C.M 14 gennaio 2021, (GU del 15.01.2021) art. 1, comma 10, lettera "oo"
"...omissis.. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;"

Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento 10 febbraio 2021, nr. 64 e nello specifico gli allegati 1 e 2

Con il decreto legge nr. 65 del 18 maggio 2021 all'articolo 6 è stata disposta l'apertura, a far data dal 22 maggio 2021 degli impianti nei comprensori sciistici.

Considerato che ai sensi del decreto legge n. 33 del 2020 sono stati adottati i DPCM che hanno approvato i protocolli e le linee guida per il contrasto alla pandemia per le varie tipologie di attività e che, con riferimento agli impianti nei comprensori sciistici, dette linee guida sono state previste e adottate secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 10, lettera "oo" del DPCM 15 gennaio 2021.

Preso atto che nella seduta del 4 febbraio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico ha validato le linee guida e che le stesse sono state pertanto ufficialmente allegate all'Ordinanza nr. 64 del 10 febbraio 2021 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Sulla base delle disposizioni contenute nella stessa Ordinanza e Linee Guida e tenuto conto che l'apertura degli impianti dei comprensori sciistici, allo stato attuale, si riferisce alla pratica dello sci estivo solo per il Ghiacciaio del Tonale (per alcune settimane prima dell'estate) mentre, per il resto, si riferisce ad un utilizzo degli impianti di risalita per il turismo estivo che, per sua natura, non porta ad utilizzo di ricircolo sugli impianti ma quasi esclusivamente a primi ingressi per la salita in quota, qui di seguito, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione, si riportano le modalità condivise per determinare il limite giornaliero di primi ingressi per il comprensorio montano (anche sciistico) servito dagli impianti:

1. per la stazione del Ghiacciaio del Tonale per lo sci estivo: il limite giornaliero, analogamente al punto 2 dell'allegato nr. 2 dell'Ordinanza nr. 64, è determinato dal 50% della portata oraria complessiva dei due impianti utilizzati per lo sci estivo;
2. per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:
 - a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
 - b. per le altre tipologie di impianti portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 2 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;

Il limite di cui sopra è riferito a tutte le tipologie di primi ingressi (biglietti singoli, plurimi, stagionali etc etc). Laddove i sistemi di automazione lo permettano, è preferibile una gestione della bigliettazione on-line e l'accesso agli impianti di arroccamento attraverso un sistema di prenotazione che permette ai fruitori di avere il posto garantito nel limite del contingente giornaliero.


Il presente verbale è stato inoltrato alle due categorie più rappresentative del ricettivo ASAT ed UNAT.


Trento, 19 maggio 2021

Per Provincia Autonoma di Trento

Per A.P.S.S. – dipartimento Prevenzione

Per Associazione di Categoria – ANEF




Dipartimento Provinciale per i Servizi Sanitari
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL DIRETTORE
Dr. Antonio FERRO
